



***Comune di Zermeghedo***  
**Provincia di Vicenza**

**Regolamento**

**Dei Parchi e Giardini Pubblici**

**Allegato alla Delibera di C.C. n. 25 del 16.07.2009**

### **Art.1 : Oggetto.**

I parchi e i giardini pubblici , nel territorio del Comune di Zermeghedo, sono vincolati dal presente Regolamento e destinati all'uso esclusivo della popolazione;

Sono considerati parchi e giardini pubblici i seguenti luoghi ubicati nel territorio comunale:

- Il parco giochi di Via Costeggiola
- Il parco giochi di Via Antonio Salieri
- L'area verde di Via Don Giovanni Barella
- L'area verde di Via Verdi

### **Art. 2: Modalità di accesso.**

In tutti i luoghi elencati all'art.1 :

1. il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza.
2. ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del parco, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti.
3. i genitori e gli accompagnatori rispondono dell'incolumità e del fatto dei minori loro affidati.
4. i cani possono accedere al parco solo se tenuti al guinzaglio; il padrone deve essere munito di strumenti per la raccolta delle deiezioni .
5. è vietato accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
6. è vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori.
7. le attrezzature per i bambini non possono essere utilizzate dagli adulti.
8. è vietato l'accesso con motocicli e ciclomotori.
9. è vietata ogni forma di campeggio e pernottamento all'interno dell'area del parco.
10. è vietato utilizzare impropriamente panchine, giochi ed attrezzature, arrampicarsi sui pali di illuminazione e simili. E' altresì vietato danneggiare o imbrattare in alcun modo tutte le strutture ed attrezzature.
11. è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

### **Art.3 : Sanzioni.**

Le infrazioni al presente Regolamento, a meno che il fatto costituisca reato, sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 50,00 fino a un massimo di € 200,00 con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n.689.

### **Art.4 : Vigilanza .**

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dagli agenti della polizia locale. Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente regolamento da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni anche mediante l'identificazione dei soggetti trasgressori. Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa.

#### **Art.5 : Risarcimento dei danni.**

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

Art.6 : il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_, entrerà in vigore non appena verrà reso noto al pubblico, anche mediante affissione di stralcio degli artt. 2 , 3 e 4 del regolamento, negli ingressi dei parchi e giardini pubblici.